

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46

20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 12 dicembre 2025

OGGETTO: SENTENZA N. 03 2025/2026 RELATIVO AL RICORSO Nr. 3

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE FIP LOMBARDIA
SENTENZA N. 03 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO Nr. 3/2025**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIP Lombardia così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Ingrid Sormani (Membro) – Avv. Giulia Vigna (Membro)

Relativamente al reclamo presentato da A.S.D. Basket Corsico avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 316 pubblicato sul C.U. n. 1169 del 24/11/2025, Divisione Regionale 1 n. 15, gara n. 813 del 23.11.2025, che ha disposto la squalifica per 1 gara per il proprio tesserato MICHELE GIORDANO per “non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 36 RG] Dopo allontanamento per somma di sanzioni”.

Esposizione dei fatti

Nel corso del 4° quarto del DR1 n. 813 del 23.11.2025 tra A.S.D. Basket Corsico (la “Reclamante”) e Polisportiva Garegnano 1976, il giocatore Giordano Michele, tesserato per la squadra reclamante (il “Tesserato”) ha accumulato una somma di sanzioni tale da comportarne l’allontanamento immediato dal campo.

Dal rapporto arbitrale risulta quanto segue:

“Nel 4Q il giocatore 9B (Giordano) viene allontanato dalla gara per somma di sanzioni. Lo stesso rientra a fine partita in campo dopo la fine della gara”

Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 1169 del 24/11/2025, ha applicato l’art. 36 del Regolamento di Giustizia, cominando la sanzione della squalifica per n. 1 gara al Tesserato, come segue:

"MICHELE GIORDANO squalifica tesserato per 1 gara per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 36 RG] Dopo allontanamento per somma di sanzioni"

La Reclamante, con rituale reclamo, ha chiesto la riforma della decisione di prime cure, deducendo in particolare che il Tesserato ha invero immediatamente abbandonato il terreno di gioco come previsto dall'art. 36, comma 1 R.G. e precisando inoltre quanto segue:

"Confermo che il nostro giocatore è rientrato, a fine gara, ma solo per prendersi la borsa e i suoi indumenti che, poiché lo spogliatoio non poteva essere chiuso a chiave (mancanza di serratura) erano stati portati in palestra dietro alla panchina.; inoltre a fine gara sul terreno di gioco, anche considerando il palazzetto di Lampugnano..., c'era davvero il mondo.

Capisco ed ho sempre accettato e rispettato i regolamenti, che a questo punto sono sempre più convinto che siano stati rispettati, ma ritengo che un po' di buon senso a volte bisognerebbe averlo e saperlo usare."

All'udienza da remoto del 27.11.2025, la Reclamante compariva mediante proprio legale rappresentante pro tempore il quale, richiamandosi al proprio atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento del reclamo in riforma della sentenza di prime cure.

Il Collegio ha inoltre assunto informazioni dal primo arbitro della gara Sig. Lorenzo Mei, il quale ha confermato che il Tesserato ha immediatamente abbandonato il terreno di gioco al raggiungimento della somma di sanzioni. Ha tuttavia precisato che lo stesso, senza richiedere un'autorizzazione e/o comunicare tale circostanza agli arbitri, è tornato in campo al suono della sirena finale, per poi partecipare con i compagni di squadra al saluto finale. Il tutto prima che venisse stilato il rapporto arbitrale.

Considerazioni in diritto

Il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione applicando l'art. 36 R.G., a norma del quale:

"1. I tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi.

2. In caso di non ottemperanza sono sanzionati con la squalifica per almeno una gara o inibizione per almeno giorni sette."

Nel caso di specie, il rapporto arbitrale rappresenta che il Tesserato si è allontanato dal campo, come previsto dalla norma, ma ci è poi rientrato a fine partita.

Sul punto, la Reclamante richiede l'annullamento della sanzione comminata al Tesserato, facendo leva sulla circostanza che lo stesso ha invero rispettato il dettame

dell'art. 36, comma 1 R.G. con tempestivo allontanamento dal campo e ingresso negli spogliatoi, e che "buon senso" richiede di interpretare la norma nel senso di non vietare ai tesserati di rientrare in campo al termine della gara, specialmente se, come nel caso di specie, il Tesserato è semplicemente tornato a riprendere il proprio borsone.

Prima di procedere a individuare la corretta interpretazione dell'art. 36 R.G. con riferimento alla possibilità di rientrare in campo dopo l'allontanamento, la Corte nota quanto segue.

Come da consolidata giurisprudenza degli organi di giustizia FIP, il rapporto arbitrale costituisce piena prova dei fatti accaduti e, in particolare, del comportamento tenuti dai tesserati nel corso della gara.

Lo stesso individua chiaramente la condotta del Tesserato, precisando che lo stesso, pur allontanandosi, è poi rientrato in campo.

Tuttavia, la Corte osserva che il Giudice Sportivo ha giustificato l'applicazione della sanzione a fronte di una violazione dell'art. 36 R.G. *"per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso"*.

Con ogni evidenza, il Giudice Sportivo ha erroneamente interpretato i documenti di causa e attribuito al Tesserato un fatto che non sussiste, posto che, come noto, il rapporto arbitrale contiene un chiaro riferimento all'immediato allontanamento del Tesserato con successivo rientro in campo.

Alla luce di quanto sopra, la non sussistenza della condotta posta alla base della sanzione non può che comportare la riforma del provvedimento impugnato con annullamento della sanzione comminata al Tesserato.

Ciò premesso, la Corte intende, in ogni caso, fornire un corretto indirizzo interpretativo con riferimento alla previsione di cui all'art. 36 comma 1 R.G.

Infatti, è opportuno considerare che, ancorché non precisato all'interno di tale articolo, il mero riferimento all'immediato allontanamento dal campo non può comportare la possibilità che a tale allontanamento faccia seguito un rientro, né nel corso della partita né al termine della stessa e prima della chiusura del rapporto arbitrale, soprattutto nella circostanza in cui il tesserato allontanato non si premuri di richiedere, se del caso, un'autorizzazione in tal senso all'ufficiale di gara.

Pertanto, nel caso di specie, la condotta del Tesserato, come riportata all'interno del rapporto di gara e alla luce dei chiarimenti del primo arbitro, avrebbe comportato una violazione dell'art. 36 R.G.

Di conseguenza, e in ossequio alla prassi di questa Corte, il Collegio ha ritenuto di incamerare il 50% del contributo di giustizia in quanto, a buon vedere, l'accoglimento del reclamo non è dipeso dalle argomentazioni avanzate dalla Reclamante quanto, piuttosto, da un'erronea rappresentazione della condotta del Tesserato all'interno del provvedimento del Giudice Sportivo.

P.Q.M.

in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1° grado nel C.U. n. 1169 del 24.11.2025 n. 316 relativo alla Gara n. 813 del 23.11.2025 – Divisione regionale 1 n. 15, annulla la sanzione della squalifica di una gara comminata al tesserato MICHELE GIORDANO della Società “Ediplus Corsico”.

Dispone comunque l'incameramento del 50% (cinquanta) del contributo per le spese di giustizia, ordinando la restituzione del restante 50% in favore della Reclamante.

Così deciso in Milano, 27 novembre 2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.